

## Iscrizioni alla Scuola Primaria per l'a. sc. 2024/2025

### Periodo

Il Ministero dell'Istruzione, con Nota prot. n. 40055 del 12.12.2023, ha fissato il periodo delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado nel periodo **tra il 18 gennaio e il 10 febbraio 2024**. Nello specifico **le domande di iscrizione *online* devono essere inoltrate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024**

### Modalità

Le iscrizioni alla scuola secondaria 1° grado **avvengono esclusivamente on line**.

Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest'anno è *online* la Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it>), punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. All'interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni *online*, con tutte le informazioni utili per la procedura:

<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>.

Sulla Piattaforma potrà essere individuata la scuola d'interesse tramite il servizio "Scuola in Chiaro".

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) compileranno la domanda di iscrizione *online* che dovrà essere inoltrata utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*).

Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione *online* per ogni alunno, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l'a.s. 2024/2025. La Piattaforma Unica avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso.

line".

### Note importanti

Si **richiama l'attenzione** su

- 1) i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
  - iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024;
  - possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2025. A questo proposito è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini;
- 2) il servizio "Iscrizioni *on line*" permette di presentare una sola domanda. Le famiglie possono indicare, in subordine alla scelta principale, altri due Istituti di proprio gradimento. In questo caso il sistema provvederà automaticamente ad inoltrare le domande alle scuole indicate in subordine qualora il numero di iscrizioni sia superiore al numero di posti disponibili (i criteri di precedenza saranno inseriti all'interno del modulo di domanda);
- 3) relativamente agli adempimenti vaccinali si fa riferimento al DL 73/2017 convertito in legge 119/2017 che estende a dieci il numero delle vaccinazioni obbligatorie dei minori fino a 16 anni;
- 4) *alunni con disabilità*: le iscrizioni devono essere perfezionate con la presentazione in Segreteria

da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria ai sensi della L. 104/1992 comprensiva della diagnosi funzionale;

- 5) *alunni con cittadinanza non italiana*: si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Si ricorda che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione;
- 6) i genitori esprimono le proprie **OPZIONI** rispetto a
- possibili articolazioni dell'orario settimanale che può essere tra tempo pieno 40 ore o tempo 30 ore;
  - avvalersi o non avvalersi per i loro figli dell'Insegnamento Religione Cattolica. La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati;
  - avvalersi o meno per i loro figli dell'insegnamento della Lingua friulana ai sensi della Legge regionale n. 29/2007. La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine fissato per l'iscrizione;
- 7) **GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI**. si richiamano gli articoli 316, 337 ter e 337 quater<sup>1</sup> del Codice Civile; nello specifico l'art. 337ter comma 3 stabilisce che "La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al/a scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice". La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori;
- nei casi di affidamento non congiunto i tutori del minore sono invitati a perfezionare la domanda entro l'inizio dell'anno scolastico, esibendo la documentazione necessaria a verificare le condizioni dell'affido;
  - la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato DPR. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

## Sportello di supporto

**In caso di difficoltà o di dubbi procedurali** la nostra Scuola offre un servizio di supporto alle famiglie rivolgendosi all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Buja, sig.ra Carmen, per un appuntamento previo contatto telefonico (0432 960232) nelle seguenti giornate

dal LUNEDÌ al VENERDÌ	dalle ore 08:00 alle ore 09.00 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00
LUNEDÌ POMERIGGIO	dalle ore 15.00 alle ore 17.00
SABATO	dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (solo su appuntamento)

## Sito

Sul sito della scuola potranno essere visionati i materiali informativi e tutte le occasioni per partecipare alla presentazione delle nostre scuole. Si invita a consultare periodicamente la pagina dedicata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Flavia FASAN

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993)

-----  
**Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale.**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

**Art. 337 ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli.**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

**Art. 337 quater co. 3 c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse.